

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 461-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9^a Commissione permanente (Agricoltura) del Senato della Repubblica nella seduta del 20 dicembre 1979

modificato dall'11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1980 (V. Stampato n. 1265)

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
(MARCORA)**

**di concerto col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
(SCOTTI)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 giugno 1980*

**Interventi della Cassa per la formazione della proprietà
contadina a favore delle cooperative agricole**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

La Cassa per la formazione della proprietà contadina può operare interventi anche a favore di cooperative di lavoratori della terra, sino alla concorrenza del 20 per cento delle disponibilità finanziarie annuali, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 16, primo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 817.